

**On.le Consiglio di Stato in S.G. - Roma**

**Appello**

**per** la dott.ssa De Simone Anna, nata a Sant'Anastasia il 16/12/1960, CF: DSMNNA60T56I262T, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Gargano, entrambi elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Immacolata Amoroso in Roma, P.zzale Clodio n. 56.

Si indicano, per le comunicazioni, i seguenti indirizzi di pec e telefax:

PEC: [p.gargano@avvocatinocera-pec.it](mailto:p.gargano@avvocatinocera-pec.it)

Telefax: [089224006](tel:089224006)

appellante

**contro**

- **il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. e **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del rapp.te leg.le p.t., entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Olga Itri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
- **Naddeo Claudio, Viola Alessandra**, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Campania - Napoli, piazza Municipio, 64, come risultante dalla sentenza impugnata;

appellati

per la **RIFORMA**

della **Sentenza n. 2352 del 10/05/2016**, resa dal TAR Campania – Napoli, Sez. IV, nel giudizio NRG 4059/2015, nella misura in cui accoglie solo parzialmente la domanda proposta in primo grado.

**Fatto**

Adducendo di aver partecipato al “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” bandito con Decreto del 13/07/2011, del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'odierna appellante, con ricorso e successivi motivi aggiunti (originariamente proposti presso il

Sig. Avv.to Pasquale Gargano Vi conferisco mandato speciale per difendermi e rappresentarmi nel presente processo di appello avverso la sentenza n. 2352/2016 del T.A.R. Campania - Napoli, resa nel procedimento NRG 4059/2015, con ogni facoltà di legge e con autorizzazione a transigere, dando fin da ora per rato e valido il Vostro operato. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 D.Lgs. n.196/03 e di aver avuto conoscenza dei miei diritti, presto, altresì, il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, di cui si venisse a conoscenza nell'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio con Voi in Roma, presso lo studio dell'avv. Maria Immacolata Amoroso al p.zzale Clodio 56.



È autentica



TAR Campania – Salerno e, a seguito di eccezione di incompetenza e successiva acquisizione disposta dal Presidente del TAR Campania - Napoli con ordinanza presidenziale n. 1791/2015, trasmessi al TAR capoluogo) impugnava i seguenti provvedimenti:

- con il ricorso introduttivo,
  - il provvedimento AOODRCA.9248 del 18/12/2014, pubblicato il 18/12/2014, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (all. 1 al ricorso principale) di approvazione della Graduatoria Generale di merito del “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, **esclusivamente ed unicamente nella parte in cui attribuiva alla ricorrente il punteggio di 73,10 invece di 74,20,**
- con il ricorso per motivi aggiunti,
  - il Decreto Prot. n. AOODRCA.3355 Napoli, 01.04.2015 (all. 1 al ricorso per motivi aggiunti) di rettifica della graduatoria emanata con provvedimento AOODRCA.9248 del 18/12/2014;
  - la nota prot. AOODRCA. 2418 del 06/03/2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici (all. 2 al ricorso per motivi aggiunti), depositata in giudizio dall'Amministrazione, se ed in quanto lesiva per la ricorrente;
  - il verbale n. 2 della “Commissione Giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, reso noto solo nel corso del giudizio dall'Amministrazione resistente (all. 3 al ricorso per motivi aggiunti), se ed in quanto lesivo per la ricorrente;
  - il verbale n. 7 della “Commissione Giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e



per gli istituti educativi”, reso noto solo nel corso del giudizio dall’Amministrazione resistente (all. 4 al ricorso per motivi aggiunti), se ed in quanto lesivo per la ricorrente.

In esito alla camera di consiglio del 09/09/2015, il TAR concedeva la chiesta misura cautelare, onerando la ricorrente di estendere il contraddittorio a tutti i controinteressati mediante effettuazione di notifica per pubblici proclami e fissando la trattazione in udienza pubblica per il successivo 09/03/2016.

Con il ricorso principale la Dott.ssa De Simone si doleva della mancata/scorretta valutazione di alcuni dei titoli da lei posseduti ed allegati alla domanda di partecipazione al concorso *de quo*, evidenziando la mancata risposta al reclamo proposto nei termini e con le modalità prescritte dal bando.

Con i successivi motivi aggiunti, invece, si rendeva necessaria l’impugnazione del provvedimento di rettifica della Graduatoria definitiva del concorso, nonché di due verbali della Commissione giudicatrice prodotti in giudizio dall’Amministrazione resistente (verbali nn. 2 e 7 della Commissione Giudicatrice di concorso) nella misura in cui potessero essere considerati quali motivazione *ob relationem* della mancata attribuzione del punteggio, e di una Nota (prot. n. AOODRCA. 2418 del 06/03/2015), anch’essa proveniente dall’Amministrazione e prodotta in giudizio.

Orbene, a fronte delle doglianze della ricorrente, mediante cui si lamentava la mancata attribuzione di **punti 1,1** (e precisamente, **punti 1** per la mancata o scorretta valutazione del punteggio di cui alla lettera f, del punto 2 della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, e **punti 0,1** per la mancata o scorretta valutazione del punteggio di cui alla lettera g, del punto 2 della suddetta tabella), il TAR Campano ha ritenuto di riconoscere l’illegittimità della valutazione solamente in relazione al punteggio aggiuntivo di **punti 0,1** (per la mancata o scorretta valutazione del punteggio di cui alla lettera g, del punto 2 della tabella; cfr. tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, all. 3 al ricorso principale).

La motivazione che il TAR pone a sostegno di tale (solo) parziale accoglimento si fonda su di un presupposto (errato) in base al quale la ricorrente non avrebbe «...*neppure prospettato che i corsi in questione siano*

*anche astrattamente riconducibili alla lett. F) di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando (corsi di perfezionamento conseguiti presso Università, di durata di almeno 1500 ore o pari a 60 CF).».* Proseguendo, poi il TAR afferma che *«Nel ricorso i medesimi non sono riportati e si possono evincere dal contenuto del reclamo (allegato al ricorso); pur tuttavia, in assenza di altri elementi sul punto, non è possibile l'attribuzione del punteggio richiesto.»* (cfr. sentenza impugnata).

Come già riferito e come si dimostrerà *infra*, tali affermazioni non rispondono alla realtà dei fatti.

\*\*\*

La sentenza gravata va riformata per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

##### **In via principale**

##### **I) *ERROR IN IUDICANDO* (errata valutazione degli atti – mancata valutazione di un documento decisivo – travisamento)**

Come già riferito in narrativa, il TAR Partenopeo ha ritenuto di riconoscere solo parzialmente le ragioni dell'odierna appellante, perché, in primo luogo, *«...la ricorrente non ha neppure prospettato che i corsi in questione siano anche astrattamente riconducibili alla lett. F) di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando (corsi di perfezionamento conseguiti presso Università, di durata di almeno 1500 ore o pari a 60 CF).»*, mentre, in secondo luogo, *«Nel ricorso i medesimi non sono riportati e si possono evincere dal contenuto del reclamo (allegato al ricorso); pur tuttavia, in assenza di altri elementi sul punto, non è possibile l'attribuzione del punteggio richiesto.»* (cfr. sentenza impugnata).

1. In relazione alla prima delle due affermazioni, si fa osservare che, in particolare, **a pag. 4 del ricorso per motivi aggiunti proposto dall'odierna appellante** e, più in generale, nel complesso delle difese svolte in primo grado dalla Dott.ssa De Simone, viene prospettata in modo inequivocabile la riconducibilità dei corsi in questione alla lettera f) della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso.

A ben vedere, infatti, nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti si contesta:

- a) la legittimità dell'introduzione, da parte della Commissione giudicatrice, di nuove regole e criteri circa la valutazione dei titoli dei candidati;
- b) la possibilità di esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione nel valutare i titoli, il cui punteggio è analiticamente predeterminato dal bando;
- c) la necessità, affermata dall'Amministrazione in aperta contraddizione con quanto previsto dalla *lex specialis*, che in relazione ai titoli di cui alla lettera f) il candidato certifichi/documenti la durata, il numero di crediti ed il sostenimento dell'esame finale, laddove invece il bando consente una mera autocertificazione dei titoli, un potere di controllo della p.a. circa la veridicità delle autocertificazioni e la possibilità di regolarizzazione postuma delle eventuali dichiarazioni errate.

A pag. 4 del ricorso per motivi aggiunti, la difesa della ricorrente si esprime come segue: «*Nella nota in esame, si giustifica la mancata attribuzione del punteggio relativo alla lettera f) del punto 2 della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, in quanto essa è dipesa dall'applicazione della regola introdotta nella procedura con il verbale n. 7. Attraverso tale regola si stabilisce che, per quanto concerne i titoli di cui alla predetta lettera f), «...considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di crediti universitari formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con un esame finale.»*» (cfr. motivi aggiunti, pag. 4).

Già da tali riferimenti appare chiaro che l'odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha prospettato eccome la riconducibilità del punteggio richiesto alla lettera f) della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando.



2. In relazione alla seconda delle due affermazioni del TAR, si fa osservare che, a dispetto da quanto erroneamente sostenuto in sentenza, il titolo riconducibile alla lettera f) della tabella di valutazione allegata al bando è stato riportato e, anzi, è stato allegato il relativo certificato (cfr. all. 5 ai motivi aggiunti), e ciò proprio al fine dichiarato di dimostrare che se fosse stato richiesto sin da subito, la ricorrente sarebbe stata in grado di certificare il possesso del titolo in questione.

Alle pagine 5 e 6 del ricorso per motivi aggiunti, infatti (sempre nel contesto del primo motivo di ricorso di cui sopra e, dunque, in relazione alla famosa lettera f), si legge: «*Ad ogni buon conto, se fosse stato richiesto dal bando o da successivi atti resi noti, e se le fosse stata data la possibilità, la ricorrente sarebbe stata perfettamente in grado di dimostrare che il corso di formazione in questione rispettava le caratteristiche richieste (numero di ore, crediti, esame finale), semplicemente presentando il relativo certificato (all. 5).*» (cfr. ricorso per motivi aggiunti, pagg. 5 e 6). Si badi, dalla semplice lettura del certificato in questione si poteva (e si può) evincere:

- che è **rilasciato dal un Consorzio di Formazione interuniversitario** (università di Torino, del Molise, di Udine, di Sassari, di Macerata e di Cassino),
- che è di **durata annuale**,
- che “...*l’impegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempimenti richiesti dalla partecipazione al Corso...richiede 1500 ore di didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi universitari)...*” (cfr. all. 5, ricorso per motivi aggiunti).

Sinceramente, non si vede cosa altro avrebbe dovuto e potuto dimostrare l’odierna appellante per la validità del titolo di attribuzione del punteggio. L’erronea affermazione del TAR è probabilmente dipesa da una “svista”, vale a dire che non ci si è accorti che il documento era stato correttamente depositato.

Pertanto, risulta incontrovertibilmente smentito l'assunto da cui il TAR Campano fa discendere la non accoglibilità del ricorso in relazione alla lettera f) in questione.

\*\*\*

Un'ulteriore precisazione si rende necessaria.

A pag. 4 del ricorso di primo grado si legge: *«A giudicare dal punteggio attribuito, sembrerebbe che l'Amministrazione abbia omissis di valutare alcuni dei titoli posseduti dalla ricorrente. Dal momento, però, che il reclamo presentato dalla ricorrente non ha avuto ad oggi alcun riscontro, è dato solo supporre quali siano i titoli che l'Amministrazione ha omissis di valutare.*

*In particolare, come si è spiegato in narrativa, la mancata attribuzione di punteggio ha la consistenza di **1,10 punti**, per cui è legittimo supporre che l'Amministrazione abbia omissis di valutare i titoli culturali di cui alle **lettere f) e g) del punto due della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, i quali danno quale somma proprio gli 1,10 punti mancanti.**»* (cfr. ricorso principale di primo grado, pag. 4).

Dal passaggio testé riportato, risulta evidente lo sforzo della difesa in primo grado **di ricondurre il punteggio non attribuito alla ricorrente alle lettere f e g del punto due della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando**, sia pure in via di mera supposizione, data la mancata conclusione del procedimento di reclamo.

\*\*\*

A pag 3 della nota prot. AOODRCA. 2418 del 06/03/2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici (all. 2 al ricorso per motivi aggiunti) si legge: *«Infine, **riguardo ai diplomi o attestati di specializzazione o perfezionamento di cui alla lettera f) del bando** di concorso, si precisa che “considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di crediti universitari formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con*

*un esame finale". (...) la candidata non precisava per nessuno dei corsi di perfezionamento dichiarati nella documentazione cartacea trasmessa a quest'Amministrazione nei termini previsti da bando ("Insegnare con il computer", "Valutazione e programmazione scolastica", "Didattica della matematica" ed "Educazione e linguaggi dei mass media") la durata minima e i crediti maturati, di guisa che, (...) la Commissione non le attribuiva alcun punteggio.» (cfr. nota prot. AOODRCA. 2418 del 06/03/2015; all. 2 al ricorso per motivi aggiunti).*

Dagli stessi atti impugnati con i motivi aggiunti, dunque, ed in particolare, dalla nota in parola, depositata in giudizio dall'Amministrazione e successivamente impugnata con motivi aggiunti, si evince chiaramente che **anche la parte resistente aveva compreso che il punteggio aggiuntivo rivendicato dalla Dott.ssa De Simone atteneva alla lettera f della tabella di valutazione dei titoli**, tanto da difendersi specificamente sul punto, così confermando che **non vi erano dubbi in merito al contenuto della doglianza** di parte ricorrente.

Ciò costituisce ulteriore dimostrazione dell'errore in cui il Giudice di prime cure è incorso nell'affermare che «...**la ricorrente non ha neppure prospettato che i corsi in questione siano anche astrattamente riconducibili alla lett. F) di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando...**».

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra riferito, non sembra potersi revocare in dubbio che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata:

1. la ricorrente **ha correttamente e compiutamente prospettato che i corsi in questione fossero riconducibili alla lettera f** di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando;
2. la ricorrente **ha allegato il relativo certificato al ricorso per motivi aggiunti** (cfr. all. 5 al ricorso per motivi aggiunti), certificato che dimostra *per tabulas* il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti.

Appare evidente che la sentenza impugnata è frutto di una **errata valutazione degli atti e dei documenti** e si fonda su di un **travisamento** della realtà dei



fatti. Essa va, per tali motivi, riformata nel senso di attribuire all'odierna appellante il punteggio richiesto in primo grado pari a 1,1 punti.

\*\*\*

#### **In via subordinata**

#### **II) *ERROR IN IUDICANDO* (illogicità e contraddittorietà della motivazione – contraddittorietà tra sentenza ed ordinanza cautelare)**

Nella ipotesi qui denegata in cui l'On.le Consesso Adito ritenga di disattendere quanto esposto al motivo precedente, ed anche a prescindere da quanto ivi argomentato, si fa notare come il Giudice di prime cure sia incorso nel vizio di contraddittorietà della motivazione nella misura in cui riferisce che i titoli in questione «...*si possono evincere dal contenuto del reclamo (allegato al ricorso)*; » (cfr. sentenza impugnata) e, contemporaneamente afferma che **manca la prospettazione di parte circa la riferibilità degli stessi alla lettera f della tabella di valutazione.**

Orbene, se è vero (come è vero) che i titoli si possono evincere dal reclamo allegato al ricorso, si deve gioco forza riconoscere che la riferibilità degli stessi alla lettera f in questione era sufficientemente chiara, in quanto:

- ✓ in primo luogo, infatti, è chiaro che l'odierna appellante abbia inteso far rientrare nella domanda giudiziale quanto richiesto all'Amministrazione con il reclamo (all. 2 al ricorso principale di primo grado), proprio al fine di chiarire quale fosse il punteggio illegittimamente non valutato. Peraltro, nel ricorso si denuncia anche l'illegittimità della mancata conclusione del procedimento volto all'esame del reclamo;
- ✓ in secondo luogo, il reclamo stesso è chiarissimo nel riferire che i corsi di perfezionamento di cui alla lettera f autodichiarati andavano valutati con conseguenziale attribuzione di punti 1 e, pertanto, non residuava spazio per alcun dubbio in merito.

D'altra parte, ed in via del tutto tranciante, basti riflettere sulla illogicità e contraddittorietà intrinseca delle affermazioni del TAR, nella misura in cui al punto 8 della sentenza si dice che «*La ricorrente lamenta l'erronea valutazione dei titoli culturali posseduti e autocertificati, per i quali è stato attribuito un punteggio di 4,50 anziché 5,60, stante la presumibile mancata attribuzione di*

*1 punto per uno dei Corsi di perfezionamento post lauream dalla stessa dichiarati.»* (laddove risulta dagli atti che tali “corsi di perfezionamento” rientrano nella **lettera f** della tabella di valutazione dei titoli), e, proseguendo, sempre al punto 8 della sentenza si dice che *«la ricorrente non ha neppure prospettato che i corsi in questione siano anche astrattamente riconducibili alla lett. F) di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando (corsi di perfezionamento conseguiti presso Università, di durata di almeno 1500 ore o pari a 60 CF).»*. (cfr. sentenza impugnata).

Non v'è chi non veda che mediante tali affermazioni il Collegio dimostra di aver perfettamente compreso che la domanda si riferiva alla lettera f della tabella di valutazione, ma, cionondimeno, ha inspiegabilmente ritenuto di rigettare la domanda in relazione alla relativa parte di punteggio.

\*\*\*

Inoltre, altro motivo di evidente contraddittorietà lo si riscontra ponendo mente al fatto che **il TAR aveva accolto la domanda cautelare** motivando come segue: *«ritenuto che le ragioni rappresentate da parte ricorrente appaiono prima facie fondate con riferimento alla mancata o insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli richiesti;»* (cfr. ordinanza n. 1616/2015).

Con questo non si vuol certo sostenere che il Collegio, in sede di decisione di merito, sia vincolato alla decisione assunta in sede cautelare, essendo fatto notorio che il Giudicante, proprio in sede di merito, ha la possibilità di approfondire compiutamente la domanda giudiziale.

Il punto peculiare della controversia in esame sembra essere un altro, ovvero la circostanza che si tratta, a ben vedere, di un mero **“fatto documentale”** rappresentato dalla esistenza di un titolo reclamato e regolarmente depositato agli atti del giudizio. In altre parole, il Tar campano, con la pronuncia cautelare totalmente favorevole, ha necessariamente dovuto prendere atto dell'esistenza di quel “documento” (e ciò, a prescindere dalla *vexata quaestio* sull'asserita mancata prospettazione rilevata nella sentenza impugnata).

Quindi, si ribadisce, che il Giudice di primo grado, nell'emettere l'ordinanza favorevole, si badi, sui “titoli” (e non sul “titolo”), non poteva non vedere, conoscere e delibare (seppur sommariamente) l'esistenza del documento



attestante il possesso del punteggio oggetto del presente gravame (cfr. all. 5 al ricorso per motivi aggiunti primo grado).

\*\*\*

### **Riproposizione dei motivi di ricorso (effetto devolutivo)**

Stante l'effetto devolutivo del presente appello, si rivela necessario riproporre qui le medesime censure avanzate nei confronti dei provvedimenti impugnati in primo grado, che di seguito si trascrivono.

Per quanto concerne il ricorso introduttivo:

«...

**II) VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione ed errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando D.D.G. del 13/07/2011 – violazione artt. 3 e 6, L. n. 241/1990) ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto di motivazione - difetto di istruttoria - errore di fatto).**

*Con dichiarazione trasmessa per via telematica, la ricorrente, a termini del bando, attestava il possesso di titoli culturali per un punteggio complessivo di 5,60 punti. Tuttavia, nella graduatoria le vengono riconosciuti solamente 4,50 punti in relazione ai suddetti titoli culturali.*

*A giudicare dal punteggio attribuito, sembrerebbe che l'Amministrazione abbia omissis di valutare alcuni dei titoli posseduti dalla ricorrente. Dal momento, però, che il reclamo presentato dalla ricorrente non ha avuto ad oggi alcun riscontro, è dato solo supporre quali siano i titoli che l'Amministrazione ha omissis di valutare.*

*In particolare, come si è spiegato in narrativa, la mancata attribuzione di punteggio ha la consistenza di **1,10 punti**, per cui è legittimo supporre che l'Amministrazione abbia omissis di valutare i titoli culturali di cui alle lettere f) e g) del punto due della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, i quali danno quale somma proprio gli 1,10 punti mancanti.*

*Non si ravvisa, però, alcuna valida ragione a sostegno della mancata attribuzione dei complessivi 5,60 punti spettanti alla ricorrente in ragione dei titoli culturali posseduti ed attestati. Né tantomeno l'Amministrazione ha espresso motivazioni al riguardo. Al contrario, il subprocedimento di reclamo attivato dalla dott.ssa De Simone non è stato concluso nei termini.*

*D'altra parte, preme far osservare che l'Amministrazione resistente non gode di alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione dei titoli, la quale è predeterminata dalla lex specialis. Pertanto, la mancata attribuzione di punteggio non può trovare alcuna valida giustificazione se non in un difetto di istruttoria e/o in un errore della P.A..*

*La illegittima mancata attribuzione del punteggio in questione ha comportato un posizionamento della ricorrente in graduatoria di circa 60 posizioni successive a quella spettante.*



Infatti, come precisato in narrativa, con la corretta attribuzione di punteggio la ricorrente avrebbe avuto 74,20 punti in luogo dei 73,10 assegnati, e si sarebbe collocata al 213° posto nella graduatoria definitiva, mentre attualmente risulta collocata al 274°. Considerato che i posti messi a bando per la regione Campania sono 224, la dott.ssa De Simone, che risulta attualmente collocata in graduatoria in posizione non utile, con la corretta attribuzione del punteggio a lei spettante si sarebbe collocata tra i vincitori del concorso (cfr. graduatoria, all. 1).

Da quanto sopra argomentato appare di palmare evidenza che la (errata od omessa) valutazione dei titoli effettuata dall'Amministrazione è viziata da **difetto assoluto di motivazione** e da **difetto di istruttoria** (o **errore di fatto**), con conseguente invalidità della graduatoria relativa al concorso de quo, la quale, dunque, risulta formata in modo scorretto e va per conseguenza annullata.

**III) VIOLAZIONE DI LEGGE** (violazione artt. 2,3,6,7,8,9 e 10 L. n. 241/1990)  
**ECCESSO DI POTERE** (difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – violazione del giusto procedimento).

A seguito della formazione della graduatoria de qua, l'odierna ricorrente ha solertemente provveduto a proporre specifico atto di reclamo (cfr. all. 2), come previsto dallo stesso Decreto di approvazione della suddetta graduatoria, nel quale sono stati elencati i titoli posseduti e presentati ed i relativi punteggi, come da tabella di valutazione.

Ebbene, nessuna risposta al reclamo proposto è pervenuta alla Dott.ssa De Simone, pur essendo trascorsi ormai oltre 50 giorni dalla proposizione dello stesso.

Ora, il subprocedimento di reclamo, per essere rispettoso della legge fondamentale in materia di procedimento amministrativo n. 241/1990, deve necessariamente concludersi con un provvedimento con il quale l'Amministrazione decide sul reclamo stesso, con espressa motivazione, in caso di diniego, contemplante le ragioni del mancato accoglimento.

Sotto altro profilo, il mancato esame del reclamo della ricorrente mette comunque in evidenza un chiaro **difetto di istruttoria**, in quanto è palese che, se esso fosse stato preso correttamente in considerazione, avrebbe condotto all'attribuzione (secondo il calcolo predeterminato dalla tabella) del punteggio spettante alla ricorrente nella misura indicata nel reclamo stesso.

D'altra parte, il reclamo, non essendo considerato dalla giurisprudenza amministrativa alla stregua di un ricorso amministrativo, deve giocoforza farsi rientrare negli strumenti di partecipazione procedimentale predisposti dall'ordinamento e finalizzati ad una corretta istruttoria procedimentale.

Ebbene, l'odierna ricorrente, nel rispetto del Bando, ha diligentemente provveduto a fornire all'Amministrazione intimata tutta la documentazione prescritta onde attestare il possesso dei titoli valutabili e, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ha precisato, mediante il reclamo de quo, in che modo essi andassero correttamente valutati.

*Quanto detto comporta anche la violazione del generale principio del giusto procedimento, consacrato dagli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/90. Difatti, nel momento in cui la ricorrente ha portato a conoscenza dell'Amministrazione specifici e motivati rilievi al suo operato, l'Amministrazione aveva l'obbligo di esaminare e correttamente motivare in ordine a tali osservazioni, pena la violazione della funzione partecipativa del procedimento amministrativo nel giusto contraddittorio con il privato destinatario del provvedimento finale.*

*Va da sé che il mancato riscontro al reclamo quale atto finalizzato al riesame della valutazione effettuata, mette a nudo un chiaro difetto di istruttoria e di giusto procedimento che si concreta anche nel denunciato vizio di eccesso di potere.*

*...» (cfr. ricorso introduttivo di lite).*

Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti:

«...

**IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione ed errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando D.D.G. del 13/07/2011 – violazione art. 12 del Bando - violazione art. 3, L. n. 241/1990) ECCESSO DI POTERE (difetto di istruttoria - difetto di motivazione - motivazione postuma - sviamento).**

*Si ribadisce che le presenti difese vengono svolte unicamente in quanto sia la nota dell'Amministrazione che i verbali nn. 2 e 7 della Commissione Giudicatrice di concorso si possano considerare quali motivazione ob relationem della mancata attribuzione del punteggio.*

*Ciò detto, in primo luogo, nella nota depositata in giudizio, l'Amministrazione scolastica sostiene che la Commissione giudicatrice godrebbe, per costante giurisprudenza, di «...ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, (...) sia alla valutazione dei singoli titoli,...» (cfr. nota impugnata, all. 2). Stante quanto appena detto, al Giudice non sarebbe consentito il sindacato di legittimità se non nelle ipotesi di irragionevolezza ed arbitrarietà.*

*Tuttavia, l'Amministrazione omette di considerare che nel caso di specie, sia i criteri di valutazione dei titoli che i singoli punteggi da attribuire per i titoli posseduti dai concorrenti sono analiticamente predeterminati dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, per cui nessuna discrezionalità residua in capo alla Commissione giudicatrice in ordine alla valutazione dei titoli stessi, né alla Commissione è demandato il compito di attribuire un punteggio ricompreso tra un minimo ed un massimo.*

*Il semplice possesso del titolo comporta l'automatica attribuzione del relativo punteggio, ripetesì, analiticamente predeterminato dal Bando. Non esiste alcun margine di discrezionalità in capo alla Commissione.*

*L'Amministrazione, poi, proseguendo nella nota impugnata, riferisce dell'esistenza del verbale n. 7 del 21/10/2014 della Commissione giudicatrice, che allega unitamente al verbale n. 2 del 16/09/2014 (entrambi impugnati, all. 3 e 4 ai presenti motivi aggiunti).*



*Nella nota in esame, si giustifica la mancata attribuzione del punteggio relativo alla lettera f) del punto 2 della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, in quanto essa è dipesa dall'applicazione della regola introdotta nella procedura con il verbale n. 7.*

*Attraverso tale regola si stabilisce che, per quanto concerne i titoli di cui alla predetta lettera f), «...considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di crediti universitari formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con un esame finale.» (cfr. all. 2, pag. 3, in cui si riporta testualmente un passaggio del verbale n. 7, all. 4 ai presenti motivi aggiunti).*

*Purtroppo, però, sia l'Amministrazione resistente, sia, prima di lei, la Commissione giudicatrice, dimenticano che il Bando è lex specialis e che, dunque, tutte le operazioni concorsuali devono essere rigorosamente rispettose del bando, salvo essere viziate per violazione di legge.*

*Orbene, in nessuna sua parte il Bando conferisce alla commissione il potere di integrare regole o specificare criteri, o quant'altro, sicché la Commissione non aveva nessun potere di modificare a suo piacimento, con atti interni (verbali) neppure resi noti ai concorrenti, le disposizioni relative alla dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli già esaustivamente stabilite dal Bando all'art. 12.*

*L'art. 12 del Bando, infatti, detta in modo compiuto le modalità di presentazione dei titoli da parte dei concorrenti.*

*In particolare, a termini del comma 3, lettera c) del richiamato articolo 12, i titoli possono essere prodotti anche con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.*

*Inoltre, a termini del comma 4 dell'art. 12 in esame, "l'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (...). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale.» (cfr. Bando, all. 3 al ricorso principale).*

*Dunque, non solo è del tutto illegittimo per contrarietà al Bando prescrivere ulteriori modalità di presentazione dei titoli, ma la lex specialis prevede anche:*

- 1. la possibilità (per i candidati) di presentare i titoli con una mera autocertificazione;*
- 2. la possibilità (per la p.a.) di effettuare i controlli sul contenuto delle dichiarazioni circa il possesso dei titoli;*
- 3. la facoltà, in ultima analisi, di regolarizzare le eventuali dichiarazioni errate.*

*Con i verbali impugnati, la Commissione ha violato in un sol colpo tutte e tre le norme testé riferite.*

*Ad ogni buon conto, se fosse stato richiesto dal bando o da successivi atti resi noti, e se le fosse stata data la possibilità, la ricorrente sarebbe stata perfettamente in grado di dimostrare*



che il corso di formazione in questione rispettava le caratteristiche richieste (numero di ore, crediti, esame finale), semplicemente **presentando il relativo certificato** (all. 5).

\*\*\*

Sotto altro profilo, i Verballi impugnati sono viziati per eccesso di potere in quanto la specificazione della regola relativa all'onere del candidato di indicare il numero di ore, il numero di crediti e l'esame finale dei corsi di perfezionamento di cui alla lettera f) del punto 2 della tabella, costituisce uno sviamento di potere, ossia una deviazione funzionale rispetto a quanto demandato all'organo di valutazione.

In altre parole, la Commissione giudicatrice si è spinta oltre i propri poteri, incorrendo nel vizio denunciato.

\*\*\*

In relazione al punteggio (punti 0,10) di cui al punto 2, lett. g) della tabella di valutazione dei titoli, nella nota impugnata si legge: «Per quanto concerne i corsi di formazione, gli stessi non sono stati valutati dalla Commissione in quanto ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) ("partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome).» (cfr. nota impugnata, all. 1 ai presenti motivi aggiunti).

Orbene, l'affermazione de qua si espone a più di una censura.

In primo luogo, essa è assolutamente **assertiva ed apodittica**, mancando del tutto della specifica motivazione in virtù della quale i corsi di formazione allegati dalla ricorrente alla domanda di partecipazione al concorso sarebbero stati ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) della tabella di valutazione dei titoli. Su tale punto, **difetta del tutto la motivazione** e, dunque, si profila un chiaro vizio sotto il duplice aspetto della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

In secondo luogo, questa difesa contesta specificamente la circostanza in esame in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall'Amministrazione, **i corsi di formazione de quibus andavano valutati perché riguardanti i temi indicati dal bando.**

In terzo luogo, ed a tutto voler concedere, poi, se anche si volesse considerare sussistente e fondata la motivazione circa la omessa valutazione dei titoli in questione, preme fa rilevare che, per un verso, **tale motivazione doveva semmai essere resa dalla Commissione giudicatrice** in sede di valutazione e non dall'Amministrazione in sede di difesa in giudizio, mentre per altro verso, essa si risolve in una ipotesi di **integrazione postuma della motivazione**, illegittima perché vietata per consolidata giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cons. di Stato VI, 18 ottobre 2011, n. 5598; Cons. Stato V, 27 marzo 2013, n. 1808).

Sotto entrambi i profili, l'illegittimità è palese.

Comunque sia, anche in questo caso, in capo all'organo valutatore non residua discrezionalità alcuna, tenuto conto che ***l'attività di valutazione è rigidamente vincolata ai criteri analiticamente predeterminati dalla tabella di valutazione dei titoli di cui al bando.***

Pertanto, alla ricorrente andavano attribuiti gli 0,10 punti di cui al punto 2, lett. g) della tabella di valutazione titoli.

\*\*\*

**V) VIOLAZIONE DI LEGGE** (violazione ed errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando D.D.G. del 13/07/2011 - violazione art. 97 Cost. - violazione artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 L. n. 241/1990) **ECCESSO DI POTERE** (difetto assoluto di motivazione - difetto di istruttoria - violazione del giusto procedimento)

Con il provvedimento Prot. n. AOODRCA.3355 Napoli, 01.04.2015, l'Amministrazione ha provveduto a rettificare la graduatoria definitiva in ragione dell'accoglimento di alcuni reclami presentati dai concorrenti.

Orbene, il reclamo presentato dalla Dott.ssa De Simone non pare essere stato accolto, dal momento che il punteggio a lei attribuito è rimasto inalterato.

Tuttavia, ***tale mancato accoglimento è illegittimo perché non espresso e, dunque, del tutto privo di qualsivoglia motivazione.*** Anzi, a ben vedere è legittimo persino dubitare che sia stato proprio preso in considerazione il reclamo presentato dalla ricorrente.

Come riferito in punto di fatto, la rettifica della graduatoria non modifica in maniera sostanziale l'interesse della ricorrente, la quale, ancora oggi otterrebbe di classificarsi tra i vincitori del concorso laddove le venisse riconosciuto il punteggio che le spetta.

Nei confronti della graduatoria così rettificata valgono, *mutatis mutandis*, le medesime censure già proposte in sede di ricorso principale avverso la graduatoria definitiva ivi impugnata, che qui di seguito si trascrivono:

**«VIOLAZIONE DI LEGGE** (Violazione ed errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando D.D.G. del 13/07/2011 – violazione artt. 3 e 6, L. n. 241/1990) **ECCESSO DI POTERE** (difetto assoluto di motivazione - difetto di istruttoria - errore di fatto).

Con dichiarazione trasmessa per via telematica, la ricorrente, a termini del bando, attestava il possesso di titoli culturali per un punteggio complessivo di **5,60** punti. Tuttavia, nella graduatoria le vengono riconosciuti solamente 4,50 punti in relazione ai suddetti titoli culturali.

A giudicare dal punteggio attribuito, sembrerebbe che l'Amministrazione abbia ommesso di valutare alcuni dei titoli posseduti dalla ricorrente. Dal momento, però, che il reclamo presentato dalla ricorrente non ha avuto ad oggi alcun riscontro, è dato solo supporre quali siano i titoli che l'Amministrazione ha ommesso di valutare.

In particolare, come si è spiegato in narrativa, la mancata attribuzione di punteggio ha la consistenza di **1,10 punti**, per cui è legittimo supporre che l'Amministrazione abbia ommesso di



valutare i titoli culturali di cui alle **lettere f) e g) del punto due della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, i quali danno quale somma proprio gli 1,10 punti mancanti.**

Non si ravvisa, però, alcuna valida ragione a sostegno della mancata attribuzione dei complessivi 5,60 punti spettanti alla ricorrente in ragione dei titoli culturali posseduti ed attestati. Né tantomeno l'Amministrazione ha espresso motivazioni al riguardo. Al contrario, il subprocedimento di reclamo attivato dalla dott.ssa De Simone non è stato concluso nei termini.

D'altra parte, preme far osservare che l'Amministrazione resistente non gode di alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione dei titoli, la quale è predeterminata dalla *lex specialis*. Pertanto, la mancata attribuzione di punteggio non può trovare alcuna valida giustificazione se non in un difetto di istruttoria e/o in un errore della P.A..

La illegittima mancata attribuzione del punteggio in questione ha comportato un posizionamento della ricorrente in graduatoria di circa 60 posizioni successive a quella spettante.

Infatti, come precisato in narrativa, **con la corretta attribuzione di punteggio la ricorrente avrebbe avuto 74,20 punti in luogo dei 73,10 assegnati, e si sarebbe collocata al 213° posto nella graduatoria definitiva**, mentre attualmente risulta collocata al **274°**. Considerato che i posti messi a bando per la regione Campania sono **224**, la dott.ssa De Simone, che risulta attualmente collocata in graduatoria in posizione non utile, **con la corretta attribuzione del punteggio a lei spettante si sarebbe collocata tra i vincitori del concorso** (cfr. graduatoria, all. 1).

Da quanto sopra argomentato appare di palmare evidenza che la (errata od omessa) valutazione dei titoli effettuata dall'Amministrazione è viziata da **difetto assoluto di motivazione** e da **difetto di istruttoria** (o **errore di fatto**), con conseguente invalidità della graduatoria relativa al concorso de quo, la quale, dunque, risulta formata in modo scorretto e va per conseguenza annullata.

**VI) VIOLAZIONE DI LEGGE (violazione artt. 2,3,6,7,8,9 e 10 L. n. 241/1990) ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – violazione del giusto procedimento).**

A seguito della formazione della graduatoria de qua, l'odierna ricorrente ha solertemente provveduto a proporre specifico atto di reclamo (cfr. all. 2), come previsto dallo stesso Decreto di approvazione della suddetta graduatoria, nel quale sono stati elencati i titoli posseduti e presentati ed i relativi punteggi, come da tabella di valutazione.

Ebbene, nessuna risposta al reclamo proposto è pervenuta alla Dott.ssa De Simone, pur essendo trascorsi ormai oltre 50 giorni dalla proposizione dello stesso.

Ora, il subprocedimento di reclamo, per essere rispettoso della legge fondamentale in materia di procedimento amministrativo n. 241/1990, deve necessariamente concludersi con un



*provvedimento con il quale l'Amministrazione decide sul reclamo stesso, con espressa motivazione, in caso di diniego, contemplante le ragioni del mancato accoglimento.*

*Sotto altro profilo, il mancato esame del reclamo della ricorrente mette comunque in evidenza un chiaro **difetto di istruttoria**, in quanto è palese che, se esso fosse stato preso correttamente in considerazione, avrebbe condotto all'attribuzione (secondo il calcolo predeterminato dalla tabella) del punteggio spettante alla ricorrente nella misura indicata nel reclamo stesso.*

*D'altra parte, il reclamo, non essendo considerato dalla giurisprudenza amministrativa alla stregua di un ricorso amministrativo, deve giocoforza farsi rientrare negli strumenti di partecipazione procedimentale predisposti dall'ordinamento e finalizzati ad una corretta istruttoria procedimentale.*

*Ebbene, l'odierna ricorrente, nel rispetto del Bando, ha diligentemente provveduto a fornire all'Amministrazione intimata tutta la documentazione prescritta onde attestare il possesso dei titoli valutabili e, a seguito dell'approvazione della graduatoria, ha precisato, mediante il reclamo de quo, in che modo essi andassero correttamente valutati.*

*Quanto detto comporta anche la violazione del generale principio del giusto procedimento, consacrato dagli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 241/90. Difatti, nel momento in cui la ricorrente ha portato a conoscenza dell'Amministrazione specifici e motivati rilievi al suo operato, l'Amministrazione aveva l'obbligo di esaminare e correttamente motivare in ordine a tali osservazioni, pena la violazione della funzione partecipativa del procedimento amministrativo nel giusto contraddittorio con il privato destinatario del provvedimento finale.*

*Va da sé che il mancato riscontro al reclamo quale atto finalizzato al riesame della valutazione effettuata, mette a nudo un chiaro difetto di istruttoria e di giusto procedimento che si concreta anche nel denunciato vizio di **eccesso di potere**.».*

*...» (cfr. ricorso per motivi aggiunti).*

\*\*\*

### **Domanda di sospensione**

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di appello che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, si rappresenta che, tenuto conto che con nota prot. AOODRCA.8161 U.S.R. per la Campania – Ufficio V dirigenti scolastici, del 01/06/2016, è stato pubblicato l'elenco dei dirigenti scolastici collocati a riposo dal 1 settembre 2016 (**57 pensionamenti**), e considerata l'imminente emanazione del Decreto Ministeriale che determina la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2016/2017, si deve ritenere che a breve l'Amministrazione inizierà ad effettuare le assunzioni in servizio ex art. 10, comma 1, CCNL area V, dell'11 aprile 2006 (le quali si dovranno concludere **di sicuro prima del 01/09/2016, data entro la quale i**

dirigenti scolastici dovranno prendere servizio) dei dirigenti scolastici di cui alla graduatoria del concorso in parola (cfr. CCNL area V, all. 1 al presente atto d'appello).

Va sottolineato che la Dott.ssa De Simone potrebbe ottenere il soddisfacimento dei propri interessi unicamente mediante ottenimento del punteggio negato dalla sentenza del TAR di Napoli, in quanto in base ad un calcolo effettuato sulla graduatoria aggiornata al 23/05/2016, attraverso le modifiche derivanti dalle varie sentenze relative agli altri candidati, e considerata l'attribuzione di 0,10 punti non ancora materialmente attribuiti dall'Amministrazione, la stessa sarebbe attualmente al 61° posto (considerando i candidati che prestano servizio fuori dalla regione nonché, ripetesi, i candidati che l'hanno superata in graduatoria a seguito del riconoscimento giurisdizionale del maggior punteggio loro spettante); (cfr. graduatoria riportante le modifiche risultanti dai decreti di attribuzione del punteggio aggiuntivo, l'indicazione dei candidati che risultano prestare servizio fuori regione, l'indicazione delle nomine già effettuate e la posizione della ricorrente; all. 2 al presente atto d'appello); (cfr. decreti di assegnazione del punteggio e rettifica della graduatoria; all. 3 al presente atto d'appello).

Il tutto a fronte di soli 57 posti da assegnare (corrispondente al numero di dirigenti collocati a riposo; cfr. Decreto del Direttore Generale Prot. n. AOODRCA.8161 del 01/06/2016, all. 3 al presente atto d'appello)

Pertanto, come visto, l'appellante, con l'attuale punteggio (ed anche con attribuzione degli 0,10 punti riconosciuti dal TAR) non rientrerebbe tra i 57 candidati (corrispondenti, come detto, ai 57 dirigenti collocati a riposo) che l'Amministrazione è in procinto di nominare per l'anno scolastico 2016/2017.

Stando così le cose, l'accoglimento del presente appello secondo gli ordinari tempi della giustizia amministrativa compromette in toto l'ottenimento del bene della vita azionato in primo grado, con conseguente grave deficit di effettività della tutela giurisdizionale, **con urgenza ancor più accentuata dal fatto che i rapporti di lavoro a tempo indeterminato così instaurati avranno decorrenza dal prossimo 1 settembre.**



Inoltre, anche se l'appellante riuscisse ad ottenere la nomina per l'anno scolastico 2016/2017 con il punteggio attualmente riconosciutole, le deriverebbe comunque un danno grave ed irreparabile dal momento che, com'è noto, i dirigenti scolastici potranno scegliere la sede più confacente alle loro esigenze in ragione della loro posizione in graduatoria, per cui una posizione deteriore comporterebbe certamente una compromissione delle facoltà di scelta della sede.

Si noti, inoltre, che solo un provvedimento cautelare a carattere propulsivo potrà soddisfare interinalmente le esigenze cautelari dell'odierna appellante, tenuto conto che in caso di mera sospensione della sentenza riviverebbero gli effetti dell'ordinanza cautelare n. 1616/2015 del TAR Partenopeo, già disattesa dall'Amministrazione nonostante l'invio da parte dell'interessata di specifico atto di invito-diffida volto a dare attuazione alla stessa (cfr. all. 1 alle memorie ex art. 73 c.p.a. di cui al giudizio di primo grado).

***PQM***

Voglia l'On.le Consiglio Adito, previa sospensione della pronuncia gravata ed emissione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche a carattere propulsivo, accogliere il presente Appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Salerno, lì 08/06/2016

Avv. Pasquale Gargano

